

(N. 973)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FRANZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 OTTOBRE 1984

#### Istituzione a Benevento di una seconda sezione staccata del tribunale amministrativo regionale della Campania

ONOREVOLI SENATORI. — In attesa che il legislatore si accinga a un'organica revisione della legge istitutiva del TAR, dimostratasi assai carente sul piano organizzatorio, è assolutamente impossibile rinviare ulteriormente la soluzione di singole questioni concernenti la dislocazione dei tribunali amministrativi e delle loro sezioni staccate, essendosi determinate in alcune regioni situazioni non più sostenibili.

È questo certamente il caso della regione Campania, il cui TAR è gravato da un carico di ricorsi pendenti secondo solo a quello del Lazio, che però ha solo tre sezioni a Roma e una staccata a Latina; il TAR della Campania, viceversa, ha attualmente una sola sezione staccata a Salerno e si trova perciò nella stessa situazione organizzatoria dei TAR di regioni come l'Abruzzo, la Calabria o l'Emilia Romagna, i cui carichi di lavoro sono di gran lunga inferiori.

Le statistiche degli ultimi anni dimostrano che in media giungono alla competenza

dei giudici amministrativi della Campania circa 4.000 ricorsi l'anno, dei quali meno della metà vengono definiti nel corso dell'anno: ciò vuol dire che, stante l'attuale situazione, il carico pendente è destinato a incrementarsi senza alcun limite, mentre già ora ci sono cittadini che dovranno attendere dieci anni per la decisione del loro ricorso.

D'altra parte non ci si può illudere che tale situazione possa essere risolta con un semplice aumento dell'organico che, pur essendo certamente necessario, non varrebbe neppure a migliorare i gravi problemi logistici che affliggono il TAR della Campania, ma anzi li aggraverebbe ulteriormente.

È quindi indispensabile che l'incremento dell'organico si accompagni a un atto di decentramento, con l'istituzione di una seconda sezione staccata la cui circoscrizione comprenda le provincie di Benevento e Caserta. In tal modo la sezione di Napoli e quella distaccata di Salerno, cui fa capo la provincia

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di Avellino, manterrebbero la competenza attuale di già tanto onerosa.

Una volta individuata in tal senso l'estensione della circoscrizione — sulla base dei criteri geografici e demografici sopra indicati — ne deriva automaticamente la scelta di Benevento come sede della istituenda sezione staccata, sia per la centralità geografica di questa città nell'area presa in considerazione, sia per la notevole disponibilità *in loco* di edifici di recente costruzione in zona di limitata congestione urbanistica, sia perchè è l'unico dei due capoluoghi di pro-

vincia ad essere anche sede di importante e moderno tribunale, che è dotato, fra l'altro, di un attrezzato e funzionale ufficio notifiche.

Il disegno di legge che sottoponiamo all'attenzione dei colleghi, del tutto coerente con il dettato dell'articolo 125, secondo comma, della Costituzione, prevede anche una precisa disciplina del regime transitorio, tra l'entrata in vigore della legge e l'effettiva istituzione della sezione staccata, e indica una norma di copertura finanziaria con proiezione pluriennale.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Nella regione Campania è istituita una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale con sede a Benevento e con circoscrizione comprendente le provincie di Benevento e Caserta.

Il presidente del tribunale amministrativo regionale della Campania presiede la sezione staccata di Benevento oppure ne affida la supplenza al magistrato amministrativo più anziano per attività di servizio assegnato alla sezione stessa.

**Art. 2.**

Gli organici dei magistrati destinati alla sezione staccata sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica udito il parere del Consiglio di Stato e su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Gli organici della segreteria e del personale ausiliario della sede staccata di Benevento sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Per l'attuazione di quanto stabilito nel presente articolo i posti in organico dei magistrati amministrativi regionali di cui alla tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, possono essere aumentati sino a 5 unità per i consiglieri e sino a 10 unità sia per i primi referendari sia per i referendari.

**Art. 3.**

La data d'inizio del funzionamento della sezione staccata di Benevento viene fissata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, non oltre il diciottesimo mese dalla entrata in vigore della presente legge.

I ricorsi afferenti alla circoscrizione staccata di Benevento pendenti presso il tribunale amministrativo regionale della Campania o presso la sezione staccata di Salerno sono trasferiti alla sezione staccata entro sessanta giorni dall'insediamento della sezione stessa.

I ricorsi proposti dopo l'entrata in vigore della presente legge e prima dell'entrata in funzione della sede staccata di Benevento sono depositi presso la cancelleria del tribunale amministrativo regionale della Campania che ha l'obbligo di riceverli e di trasmetterli alla segreteria della sede staccata di Benevento non appena questa è entrata in funzione.

Gli ulteriori termini cominciano a decorrere dalla data di entrata in funzione della sede staccata di Benevento.

#### Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2.000.000.000 annui, si provvede per l'anno finanziario 1984 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Censimento generale degli italiani all'estero » e le relative proiezioni triennali.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.